COMUNE DI VARZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

P.zza Agnesetta 28868 VARZO (VB)
Tel. 0324 7001 – 7002 - Fax 0324 73047
Mail – comune.varzo@pcert.it

CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D.Lgs. 15.11.1993, n. 507

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

a) L'imposta sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
   Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

b) Il servizio delle pubbliche affissioni, che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
   Il servizio è obbligatorio in tutti i Comuni che abbiano una popolazione residente - come risulta dai dati ISTAT - superiore ai 3000 abitanti ed è facoltativo nei rimanenti Comuni.

Art. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Ai soli fini dell'individuazione dei requisiti minimi che dovranno possedere i soggetti ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289, si precisa che il Comune di Varzo, contando n. 2118 abitanti, appartiene alla classe V , così come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., per quanto attiene all'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme generali in materia e le disposizioni del codice civile in tema di appalti, nonché i Regolamenti adottati dal Comune di Varzo, ovvero:

- D.Lgs. 15.11.1993, n. 507
- D.Lgs. 28.12.1993, n. 566
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- Regolamento Comunale dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- R.D. 23/05/1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i..

Riguardando la concessione dei servizi in oggetto, l'attività di accertamento e riscossione di entrate comunali, l'affidamento potrà avvenire a favore di operatori iscritti all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, introdotto dall'art. 53, D.Lgs 446/1997, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i. e dalla Legge 28/01/2009 n.2 e s.m.i., aventi un capitale sociale interamente versato conforme alla normativa vigente (a mente dell'art. 3-bis, L.73/2010). Gli operatori economici non italiani, stabiliti in un paese dell'Unione Europea, devono presentare, ai sensi dell'art. 1, comma 224, della Legge n. 244/2007, una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana del settore.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 4 a decorrere dal 01/01/2018.

La concessione del servizio, alla scadenza del contratto, potrà essere riconfermata, previa rinegoziazione, a condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione Comunale.

A tal fine,il concessionario stesso dovrà presentare apposita istanza al comune almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative e regolamentari portanti l'abolizione della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni dovranno essere rivendute in accordo tra le parti.

Art. 4 - TARIFFE E ONERI

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni od aggiunte di qualsiasi sorta in calce alla tariffa deliberata dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalla tariffa stessa, salvo i puri rimborsi per spese di notifica e i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente quali l'emissione dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

Art. 5 - CORRISPETTIVI

Il servizio è affidato in concessione dietro il corrispettivo di un canone annuo netto fisso, individuato in sede di gara. I versamenti a favore del Comune dovranno essere effettuati alla Tesoreria comunale in rate trimestrali uguali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Il Comune si impegna ad inviare al concessionario la relativa reversale di cassa in tempo utile.

Gli eventuali ritardi comporteranno il pagamento di una indennità di mora del 1,50% (uno e cinquanta per cento) semestrale sulle somme non versate che potranno essere recuperate dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.
Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, il canone convenuto sarà ragguagliato in misura proporzionale all'incremento deliberato. Ai fini di garantire la qualità del servizio le tariffe saranno comunque adeguate con cadenza biennale in base agli indici ISTAT dei prezzi di consumo.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune e dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario è tenuto a costituire, anteriormente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva nella misura del 10 % (dieci per cento) del valore presunto del contratto. Il deposito cauzionale dovrà avere validità pari a tutta la durata della concessione. La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.
Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancato reintegro, l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso. La cauzione definitiva potrà essere costituita in una qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente secondo le condizioni di cui all'articolo 113, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. In caso di fideiussione bancaria o assicurativa il documento deve contenere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c. e l'impegno dello stesso ad effettuare il pagamento della somma garantita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, D. Lgs 163/06 e s.m.i., il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutte i prestatori di servizi facenti parte del raggruppamento.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs 163/06 da parte dell'Amministrazione comunale che aggiudicherà l'appalto al prestatore di servizi che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di comunicazione della regolare esecuzione del contratto.
L'importo della cauzione s'intende ridotto alla metà per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee, ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7), D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,e dall'art. 40, comma 7), dello stesso decreto.

Art. 7 - RESPONSABILITA'

Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli

obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale.
Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione stessa.

Art. 8 - DIVIETI

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, se non per cause di forza maggiore.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

La gestione dei servizi è affidata in esclusiva al Concessionario a cui è fatto espresso divieto di sub concessione, salvo il servizio di sportello (front-office) al contribuente e la materiale affissione dei manifesti , previa acquisizione del gradimento da parte dell'Ente appaltante.

ART. 10 - SPESE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali.
Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.
Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 289/2000.
Il concessionario, inoltre, dovrà curare tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
In caso di reclami da parte degli utenti, il concessionario è tenuto a trasmetterne copia all'ufficio Tributi del comune che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 11 - CONTROLLI

Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti l'organizzazione del servizio stesso.
Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni.
Il Concessionario, legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura, dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

Art. 12 - PERSONALE

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il

recapito, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.
Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, che attesti la qualifica di cui è rivestito, rilasciata dal Comune.
Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune conferirà i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione che effettueranno i sopralluoghi le verifiche e i controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.

Art. 13 – SERVIZIO AFFISSIONI

La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme contenute nel D.Lgs. 507/93 .
Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti.
Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.
Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato D. Lgs.
Ai fini della regolare affissione dei manifesti ed utilizzo degli spazi, il Concessionario dovrà far riferimento a quanto prescritto nel Regolamento Comunale nella parte relativa alla suddivisione tra manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza economica e commerciale.
Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità affinché il servizio abbia a procedere regolarmente.
I reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione.
Per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione.
Il concessionario inoltre dovrà agire nel rispetto della legge 675/96 (trattamento dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

Art.14 - SANZIONI

Per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall'art. 23 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, di procedere ai sensi di legge nei confronti dei contravventori, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

Ai fini della repressione dal fenomeno dell'abusivismo pubblicitario, il Concessionario potrà operare ai sensi degli artt. 18, comma 3 bis, e 24, comma 5 bis, del D. Lgs. 507/93.

ART. 15 - REGISTRI E STAMPATI

Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

Il concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale che sia necessario all'espletamento del servizio; è esclusa altresì ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Per ogni riscossione il concessionario deve rilasciare al contribuente specifica quietanza prelevata dal relativo bollettario. I bollettari, prima di essere utilizzati, dovranno essere vidimati e bollati dal Comune nei modi di legge.

Della consegna dei bollettari sarà tenuto apposito registro di carico e scarico.

Il concessionario conserva i bollettari delle riscossioni e li esibisce ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli.

Con cadenza trimestrale il concessionario è tenuto a produrre apposita contabilità analitica dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo.

Art. 16 - IMPIANTI AFFISSIONISTICI

Il concessionario prende in consegna dal Comune tutti gli impianti e le attrezzature (a titolo esemplificativo: tabelloni, stendardi) delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipulazione del contratto e nello stato in cui si trovano.

Il Concessionario si impegna a:

- riconsegnare alla scadenza del contratto in stato di buona manutenzione gli impianti di proprietà comunale;
- effettuare la manutenzione a proprie cure e spese agli impianti pubblicitari di cui sopra;
- provvedere a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado ed alla loro sostituzione con nuovi impianti;
- installare, a proprie spese, eventuali ulteriori impianti che, per sopravvenuti obblighi di legge, dovessero essere posizionati nel territorio comunale.

Fanno carico al concessionario eventuali canoni di indennizzo per l'occupazione di facciate e spazi sui quali siano applicati impianti pertinenti al servizio di pubbliche affissioni, fatta eccezione per quelli affissi negli edifici di proprietà comunale o collocati su suolo pubblico.

Alla scadenza del contratto gli impianti eventualmente forniti dal Concessionario nel corso della gestione rimarranno di proprietà dello stesso, fatta salva la possibilità da parte del Comune, o del Concessionario subentrante, di rilevarli a prezzo di stima.

Art. 15 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune è tenuto a:

a) trasmettere puntualmente al Concessionario, possibilmente tramite e-mail, copia di tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché delle dichiarazioni variazioni e disdette ricevute;
b) trasmettere al Concessionario copia dei regolamenti comunali vigenti per il tributo affidato, delle deliberazioni riguardanti la classificazione delle varie zone del territorio e di adozione delle relative tariffe;
c) trasmettere al Concessionario la Banca dati dei contribuenti già soggetti passivi del tributo;
d) consentire al Concessionario l'accesso alle Banche dati disponibili nell'Ente ai fini dell'attività svolta (anagrafe tributaria, ecc…),
e) interpellare preventivamente il Concessionario in caso di modifica dei Regolamenti di applicazione del tributo.
f) Il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

Art. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'ufficio comunale competente per materia, curerà i rapporti con il concessionario vigilando sulla correttezza degli adempimenti.

L'Amministrazione comunale potrà in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti ed informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al Concessionario, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 17 - RICHIESTE DI AFFISSIONI

Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, che se ne assume ogni responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

ART. 18 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Il concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o dai diritti dovuti, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dai Regolamenti Comunali.

Art. 19 – GESTIONE CONTABILE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni regolamentate con D.M. 26/04/1994.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede principale (o periferica, ove esista) fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Per la riscossione delle somme dovute, il Concessionario potrà consentire agli utenti di utilizzare le diverse forme di pagamento (CCP, on-line, carta di credito, bonifico bancario, ecc…).

Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto di concessione, stipulato sottoforma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131 art. 7 e allegata tabella art. 5, e dall'art. 66 del D. Lgs. 112/99.

Il Concessionario è, tenuto a trasmettere al competente Ministero copia del contratto di concessione nei termini previsti. Nessuna responsabilità potrà comunque essergli accollata qualora l'Ufficio comunale non gli fornisca per tempo la copia dell'atto e dei relativi allegati.

Art. 21 - RINEGOZIAZIONE

Il Comune concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione del servizio, avvalersi del concessionario previa rinegoziazione del contratto in essere, ai sensi dell'Art. 10, co. 2, della Legge 448/2001, anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti contraenti sia durante la concessione, che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente a giudicare, sarà quello di Verbania.

Art. 23 - DOMICILIO

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

ART. 24 - CARATTERE DEI SERVIZI

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

ART. 25 - PENALITA'

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari a Euro 200,00 per ciascuna violazione accertata.

L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima.
Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta del comune, a pena di decadenza.
Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sospenderne l’esecuzione e dichiararlo risolto.

ART. 26 – DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi :

1) cancellazione dall’albo (art. 11 D.M. 289/2000) ;
2) inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri;
3) mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara;
4) mancato versamento o mancato reintegro della cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio;
5) gravi abusi o irregolarità nella gestione;
6) fallimento o liquidazione coatta amministrativa subappalto del servizio

Resta stabilito che la concessione si intende risolta senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l’oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.
Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento liquidazione e riscossione. Allo scopo il Responsabile del Servizio Tributi diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
La decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.

ART. 27 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX T.U. 196/03

Il concessionario è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
Il concessionario è obbligato a trattare i dati forniti esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dalla legge 675/1996 e successive modificazioni.
Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 28 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'Ente concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi, avvalersi dello stesso concessionario, per periodi limitati e motivate esigenze, per lo svolgimento di attività complementari o propedeutiche alla gestione dei tributi e delle altre entrate comunali.

In questo caso l'Amministrazione Comunale provvederà all'integrazione delle condizioni contrattuali e alla conseguente determinazione delle nuove obbligazioni operative, gestionali ed economiche.

Art. 29 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme generali del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive integrazioni, modificazioni nonché le norme attuative del Regolamento comunale e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia, se non preventivamente accettata da entrambe le parti. Il Concessionario, in tal caso, potrà chiedere la revisione delle condizioni contrattuali.

Al termine della concessione il Concessionario è tenuto alla restituzione delle banche dati in formato Excel, all'Ente. Inoltre, non potrà procedere all'emissione e alla notifica di nuovi atti, ma sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati in corso di vigenza contrattuale, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di competenza.

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazione e/o variazioni saranno oggetto di contratti aggiuntivo.

Ai sensi degli artt. 11 e 13 della legge 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara. Al procedimento in questione si applica il comma 5° punto a) del precitato art. 13. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara in merito all'affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi.